
▶ **La fatturazione elettronica**

workshop



Evoluzione della normativa

- ▶ Le caratteristiche di un documento informatico è disciplinato dal:
- ▶ **DM 23 gennaio 2004 e d.lgs 82/2005 (conservazione sostitutiva) D. Lgs. 52 del 20 febbraio 2004 a recepimento della direttiva comunitaria 2001/115/ce. DMEF 17 Giugno 2014**



Definizione

- ▶ Con la Direttiva comunitaria 2010/45/UE recepita nella nostra legislazione con la legge 228 del 24 dicembre 2012 la fattura elettronica come:
 - ▶ **documento emesso e ricevuto in un qualunque formato elettronico. La fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente**
 - ▶ *Tre requisiti identificano una fattura elettronica: **autenticità, integrità e leggibilità***
-



Autenticità

- ▶ riconduzione inequivocabile al soggetto emittente (firma elettronica qualificata) o a sistemi di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni e la prestazione di servizi.



Integrità e leggibilità

- ▶ Contenuto del file non modificabile in assenza di macroistruzioni e codici eseguibili
 - ▶ non alterabile.
-
- ▶ dati prontamente disponibili dopo i processi di conservazione e leggibili nel tempo.
 - ▶ **Art.1 comma 209 legge 244/2007**: fattura elettronica nei confronti delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici nazionali.




Firma elettronica

- ▶ Semplice: id e pwd;
 - ▶ Avanzata: certificato che riconduce al soggetto. Per i professionisti la presenza del certificato di ruolo attesta i requisiti per l'esercizio dell'attività.
 - ▶ Digitale: sistema crittografico chiave pubblica chiave privata
 - ▶ **Gazzetta ufficiale n° 117 del 21 maggio 2013** che pubblica il dpcm del 22 febbraio 2013 sancisce l'efficacia dell'utilizzo della firma elettronica rispetto alle tradizionali modalità cartacee
-



Obbligatorietà

- ▶ con la legge 244/2007 (finanziaria 2008) – DMEF - n°55 del 3 aprile 2013 - **gazzetta ufficiale n° 118 del 22 maggio 2013.**
 - ▶ Con decorrenza 06/06/2014 Ministeri, Agenzie Fiscali, Istituti di Previdenza (INPS, Casse Professionisti) ricevono fatture in modalità elettronica (obbligo per i fornitori della PA pena mancato riconoscimento dei pagamenti).
 - ▶ Con l'entrata in vigore del DL 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n°89 del 23 giugno 2014 tutti gli altri Enti pubblici, decorrenza 31/03/2015, riceveranno fatture in modalità elettronica
-
- 

Sistema di interscambio

- ▶ controlli effettuati:
 - ▶ - dimensione del file (elaborazione nei tempi previsti;
 - ▶ - integrità' del documento;
 - ▶ - autenticità' del certificato di firma;
 - ▶ - conformità' del formato xml;
 - ▶ - verifica presenza codice ipa www.indicepa.gov.it;
 - ▶ - unicità' della fattura (documento trasmesso una sola volta)
 - ▶ www.acquistinrete.pa.it consente alle PMI di acquisire gratuitamente software per la generazione, trasmissione e conservazione del documento xml
-



Formato XML

- ▶ La modalità di trasmissione è attraverso pec che implica la non registrazione al sdi o attraverso ftp e sistemi intranet. Il file xml non deve contenere macroistruzioni, codici eseguibili. All'interno del file inserire il codice ipa (indice pubbliche amministrazioni) del destinatario del documento



Risparmi

- ▶ 2,6 miliardi di euro per i rapporti intercorrenti tra fornitori e PA.
- ▶ Nel sistema europeo in **6 anni** risparmi stimati pari a € 240mld di euro. Abbattimento dei costi di gestione del documento pari a 2-4 euro per le fatture strutturate (generate in modalità informatica) 5, 9 euro per i documenti non strutturati.
- ▶ Abbattimento degli interessi di mora sui pagamenti per un valore pari a 4,4 e 6,7 milioni di euro



Art.50 bis dl 69/2013

- ▶ le imprese che a decorrere dal primo gennaio 2015 invieranno i dati delle fatture quotidianamente risparmieranno c.s.:
 - ▶ **Mancato invio di black list;**
 - ▶ **Mancato invio di intrastat;**
 - ▶ **Mancato invio di peso metro.**



L'Agenzia delle Entrate

- ▶ Con il provvedimento n° **128483** del 05/11/2013 si esonera dall'invio dello spesometro per l'anno 2012 e 2013 lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.
 - ▶ Con decorrenza 2014 le operazioni di natura commerciale dovranno essere comunicate a mezzo spesometro a meno che le stesse non siano comunicate a mezzo fattura elettronica così come previsto dalla legge 244/2007 e successivi provvedimenti attuativi.



Premialità

- ▶ Requisiti di premialità indicati nella **delibera della corte dei conti 8/2013/g del 31/10/2013 per contrasto ad evasione fiscale**
 - ▶ adozione generalizzata della fatturazione elettronica anche tra operatori economici privati;
 - ▶ ampliamento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti attraverso il ricorso a strumenti elettronici di regolamento delle transazioni commerciali.
-



Specifiche normative

- ▶ L'art. 27 del dl 66/2014 prevede l'importazione automatica sulla piattaforma di certificazione crediti della fattura elettronica direttamente dal sistema di interscambio, non è necessario quindi inoltrare, per questi documenti, istanza di certificazione al fine di ottenere anticipazioni da banche ed istituti finanziari.
- ▶ l'assolvimento dell'imposta di bollo, DMEF del 17 giugno 2014 avviene, per tutti i documenti da portare in conservazione sostitutiva, non più preventivamente ma entro 120 gg dalla scadenza dell'esercizio amministrativo.
- ▶ Le fatture elettroniche devono riportare la dicitura ***“imposta di bollo assolta ai sensi del dmef del 17 giugno 2014”***.



Specifiche normative

- ▶ Il processo di conservazione e' effettuato previa apposizione di marca temporale nei termini previsti dall'art. 7, comma 4 ter del dl n°357 del 10 giugno 1994, nei tre mesi successivi al termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- ▶ L'art. 25 del dl 66/2014 anticipa al 31 marzo 2015 il termine dal quale decorre l'obbligatorietà della fattura elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni (incluse regioni, province e comuni).

